



**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

Adottato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 14 luglio 2016

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo.

**Art. 2**  
**Composizione**

1. L'assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo.

2. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea è riservata ai Sindaci in carica, che possono delegare a partecipare all'Assemblea in loro sostituzione solamente i componenti dei propri Consigli o Giunte Comunali ai sensi dell'art. 33 del vigente Statuto. La delega deve risultare da atto scritto e deve essere depositata all'atto della registrazione della presenza.

**Art. 3**  
**Sede**

1. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente o in sede diversa, purchè nell'ambito del territorio provinciale.

2. Al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei Comuni alla determinazione dell'indirizzo politico provinciale, il Presidente può convocare l'Assemblea dei Sindaci anche per articolazioni territoriali, corrispondenti alle zone omogenee individuate, funzionali al processo di consultazione.

**Art. 4**  
**Organi dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente pro tempore della Provincia;

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci, ne definisce l'ordine del giorno e disciplina l'ordine dei lavori dell'Assemblea;

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni inerenti la conduzione dei lavori dell'Assemblea sono svolte dal Vice Presidente se nominato ed in sua assenza dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.

4. E' istituito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un Sindaco per ciascuna zona omogenea individuata in esecuzione dello Statuto nonchè dal Sindaco del Comune capoluogo. L'Ufficio di Presidenza è presieduto e convocato dal Presidente e svolge attività di programmazione dei lavori della Assemblea, svolgendo i seguenti compiti: a) esamina in via preliminare le proposte di deliberazione e predispone le bozze di pareri di competenza della Assemblea; b) attua ogni iniziativa per consentire ai componenti un'adeguata informazione su atti e documenti; c) promuove incontri e riunioni in merito a iniziative e proposte di provvedimenti relative a forme di collaborazione tra i Comuni. Il segretario generale assiste l'ufficio di Presidenza e provvede alla redazione dei relativi verbali.

#### **Art. 5** **Funzioni**

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni ai sensi dell'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014 n. 56 svolge le funzioni previste dalla legge ed ha poteri propositivi, consultivi e di controllo ai sensi del vigente Statuto.

#### **Art. 6** **Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo è convocata dal Presidente della Provincia con un preavviso di almeno 5 giorni interi e liberi prima dell'adunanza; In caso di motivata urgenza il termine di preavviso è ridotto a 3 giorni. L'avviso di convocazione è inviato esclusivamente per via telematica a mezzo PEC all'indirizzo del Comune presso il quale i componenti esercitano le funzioni di Sindaco. Alla convocazione sono allegati l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare ed i relativi atti. La convocazione e l'ordine del Giorno sono pubblicati sul sito internet [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) ; una copia in formato cartaceo è depositata presso la Segreteria Generale. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'O.d.G. della seduta. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i presidenti delle comunità montane istituite nell'ambito del territorio provinciale.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea anche quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti. La domanda, sottoscritta da tutti i richiedenti con la chiara e dettagliata indicazione degli argomenti da trattare, è presentata al Presidente a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea è convocata entro 20 giorni dalla data di assunzione della domanda al Protocollo generale dell'Ente inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

3. Qualora dopo un'ora da quella prevista per l'inizio della seduta non sia presente il quorum strutturale di cui al successivo comma 4, automaticamente, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purchè sia garantita la presenza di cui al successivo comma 5;

4. Le sedute di prima convocazione, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

5. Le sedute di seconda convocazione, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, sono valide con la presenza del 30% dei Comuni compresi nella provincia rappresentanti il 40% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

6. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua all'Assemblea le eventuali comunicazioni proprie. Inizia, quindi, la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, secondo l'ordine di prenotazione. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun componente può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti e solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. I termini di tempo sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e al rendiconto, alle deliberazioni concernenti lo statuto e la pianificazione territoriale.

7. Ciascun componente può proporre eventuali emendamenti. Gli emendamenti devono essere sottoscritti e depositati all'ufficio di segreteria prima dell'inizio della votazione e sono posti in votazione prima della votazione della proposta cui si riferiscono.

8. Le delibere dell'Assemblea dei sindaci relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, all'adozione del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e sue modifiche, ed all'espressione del parere di competenza sugli schemi di bilancio e di rendiconto, sono assunte con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione residente.

9. Le delibere dell'Assemblea dei sindaci concernenti la pianificazione territoriale sono assunte con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia, la maggioranza della popolazione residente e la maggioranza dell'estensione territoriale della provincia.

10. In ogni altra materia le delibere dell'Assemblea dei sindaci sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei comuni presenti e della popolazione

rappresentata. Ai fini del presente comma gli astenuti mentre si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza non si computano tra i votanti.

11. La presenza dei sindaci alla seduta è attestata dalla firma dei medesimi, con l'indicazione dell'ora in cui viene apposta, sull'apposito registro, vidimato dal Presidente e dal Segretario generale. Ciascun componente è, inoltre, tenuto ad apporre la firma e l'ora quando intenda abbandonare definitivamente i lavori della seduta prima del termine.

12. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe ad altri sindaci. A ciascun componente sono attribuiti un voto per il Comune che rappresenta e tanti voti quanti sono i residenti dello stesso Comune.

13. Le votazioni sono di norma effettuate in modo palese con una delle seguenti modalità: a) per appello nominale, b) per alzata di mano, c) per alzata e seduta, d) mediante dispositivo elettronico. Il Presidente, dopo aver chiarito il significato del "Sì" e del "No", invita il Segretario generale a procedere con le operazioni di voto. La votazione segreta si svolge per mezzo di schede. L'accertamento dell'esito della votazione spetta al Presidente con l'assistenza di quattro scrutatori, individuati ad inizio di seduta tra i componenti presenti, e del Segretario Generale, della quale viene fatta menzione nel verbale della seduta. Al termine dello scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione sulla base dell'accertamento eseguito. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta all'Assemblea solo in una adunanza successiva.

14. Il Presidente dell'Assemblea qualora non ricopra anche la carica di Sindaco non prende parte alle votazioni. I consiglieri provinciali che non rivestano la carica di sindaco partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto.

#### **Art. 7**

#### **Partecipazione e compiti del Segretario Generale**

1. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale della Provincia. Il Segretario Generale: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti; b) tiene nota dei componenti presenti e assenti; c) coadiuva il Presidente per garantire il regolare svolgimento dei lavori; d) redige i processi verbali delle sedute.

2. Per l'adempimento delle sue mansioni, può farsi coadiuvare, dal personale dell'ente.

3. Nei casi in cui il Segretario Generale sia assente o impedito o si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale.

#### **Art. 8**

##### **Processo verbale delle sedute**

1. Il Segretario Generale redige, con l'ausilio del personale di segreteria, il verbale delle sedute della Assemblea, con il quale si documenta la seduta e si attestano le decisioni prese.

2. Il verbale contiene: a) il luogo, il giorno e l'ora di inizio della seduta; b) l'indicazione nominativa dei componenti presenti; c) la sintesi succinta dell'andamento della seduta e della discussione; d) gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea; e) il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, con i nominativi dei contrari, il numero e il nome degli astenuti e l'indicazione dei componenti allontanatisi dall'aula; f) le modalità di svolgimento, pubbliche o segrete, delle sedute e la forma delle votazioni.

3. Ogni Componente ha diritto di far attestare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo, nonché di far inserire le proprie dichiarazioni, dandone previa lettura all'Assemblea e depositando il testo all'ufficio di segreteria.

4. Il processo verbale viene pubblicato nella apposita sezione del sito web [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) per almeno 15 giorni; una copia viene depositata presso la Segreteria generale.

#### **Art. 9**

##### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche tranne che nelle ipotesi in cui si debba esprimere giudizi e valutazioni relative a persone.

2. Il pubblico assiste alla seduta in un'apposita area riservata della sala. Il pubblico assiste in silenzio astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione anche con l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa arrecare disturbo al regolare svolgimento delle sedute.

3. Ai rappresentanti degli organi di informazione è riservato un apposito spazio.

**Art. 10**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale, se ed in quanto applicabile.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'ente.